

Ai gentili Clienti

Loro sedi

CIRCOLARE INFORMATIVA N. 9 / 2019

OGGETTO: OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI: IL NUOVO CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA

Il Consiglio dei Ministri ha approvato in data 10 gennaio 2019, in esame definitivo, il D.lgs. che in attuazione della legge n. 155/2015, introduce il nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. Sembra opportuno, al fine di una maggiore comprensione, chiarire il concetto di crisi di impresa.

Quando si parla di crisi dell'impresa ci si riferisce a situazioni complesse, che si originano da anomalie dell'organizzazione. In sostanza, un'impresa è considerata in crisi quando, per disfunzioni radicatesi nel tempo o per eventi imprevisi o congiunturali, si trova ad operare in condizioni economicamente inefficienti o versa in una situazione di diffuso disordine orientativo e gestionale. Possiamo distinguere crisi di legalità e crisi economiche. Si è in presenza di crisi di legalità quando all'interno dell'impresa la violazione di norme di legge o regolamentari assume un'importanza tale da esporre al grave pregiudizio gli interessi dei soggetti coinvolti nella sua attività, nonché di mettere a rischio la sopravvivenza dell'impresa stessa. La crisi economica invece, ha origine prevalentemente da disfunzioni di tipo economico. Pertanto, quando le diverse tipologie di disfunzioni si manifestano congiuntamente, s'intrecciano in una situazione di crisi globale.

Il nuovo Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza apporta delle importanti novità in tema di responsabilità degli amministratori nel caso di danni causati dall'irregolarità nella gestione della società.

Le novità

All'interno dell'articolo 12 del Codice della crisi di impresa (CCI), viene chiarito che costituiscono strumenti di allerta gli obblighi di segnalazione posti a carico dei soggetti qualificati (INPS, Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate-Riscossione, organi di controllo societario) finalizzati, unitamente agli obblighi organizzativi posti a carico dell'imprenditore dal codice civile, alla tempestiva rilevazione degli indizi di crisi dell'impresa ed alla sollecita adozione delle misure più idonee alla sua composizione.

Sul punto, sono indici significativi di crisi di impresa, quelli che misurano la sostenibilità degli oneri dell'indebitamento con i flussi di cassa che l'impresa è in grado di generare e l'adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi. Costituiscono, altresì, indicatori di crisi i ritardi nei pagamenti reiterati e significativi.

Per quanto riguarda gli adempimenti posti a carico degli amministratori, in sostanza, non sono stati apportati cambiamenti rilevanti. Viene previsto che, i medesimi soggetti, devono valutare costantemente se l'assetto organizzativo dell'impresa sia adeguato, se sussiste l'equilibrio economico-finanziario e quale sia il prevedibile andamento della gestione, assumendo, quindi, le eventuali iniziative per il superamento della crisi e il ripristino della continuità aziendale.

Responsabilità degli amministratori

In riferimento alla responsabilità degli amministratori, l'articolo 378 del CCI inserisce, all'interno dell'articolo 2476 del codice civile, il sesto comma, dove è sancito che "gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale. L'azione può essere proposta dai creditori quando il

patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti. La rinuncia all'azione da parte della società non impedisce l'esercizio dell'azione da parte dei creditori sociali. La transazione può essere impugnata dai creditori sociali soltanto con l'azione revocatoria quando ne ricorrono gli estremi”.

È stato, altresì, inserito all'interno dell'articolo 2486 del codice civile, il terzo comma, nel quale si dispone che “Quando è accertata la responsabilità degli amministratori a norma del presente articolo, e salva la prova di un diverso ammontare, il danno risarcibile si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui l'amministratore è cessato dalla carica o, in caso di apertura di una procedura concorsuale, alla data di apertura di tale procedura e il patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento di cui all'articolo 2484, detratti i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione. Se è stata aperta una procedura concorsuale e mancano le scritture contabili o se a causa dell'irregolarità delle stesse o per altre ragioni i netti patrimoniali non possono essere determinati, il danno è liquidato in misura pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura”.

Quanto previsto dalla norma, sembra applicabile a tutte le azioni di responsabilità, anche nel caso in cui le stesse siano state promosse senza che vi sia una procedura concorsuale.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse

Ronciglione, 23/01/2019

**SERAFINELLI BANNETTA
E ASSOCIATI**